



POLICY

Mifid II - Policy di classificazione della clientela

Oggetto	Mifid II - Policy di classificazione della clientela
Redatto	Direzione Generale
Approvazione	Consiglio di Amministrazione
Data approvazione	16/11/2021

Sommario

1.0 PREMESSA.....	3
1.1 Obiettivi del documento.....	3
1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione del documento.....	3
1.3 Definizioni.....	3
1.4 Contesto normativo di riferimento.....	4
2.0 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
3.0 CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA.....	4
3.1 Criteri di classificazione.....	4
3.2 Modalità di classificazione.....	7
4.0 VARIAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA.....	7
4.1 Upgrading da cliente al dettaglio a cliente professionale.....	8
4.2 Upgrading da cliente professionale a controparte qualificata.....	10
4.3 Downgrading da cliente professionale a cliente al dettaglio.....	10
4.4 Downgrading da controparte qualificata a cliente professionale/al dettaglio.....	10
5.0 DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE OPERATA.....	11

1.0 PREMESSA

1.1 Obiettivi del documento

La Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito la “**MiFID 2**”), recepita a livello nazionale dal Decreto Legislativo n. 129 del 3 agosto 2017, ed il Regolamento Delegato 2017/565/UE della Commissione Europea del 25 aprile 2016, hanno come obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori. Tra l'altro, la normativa richiede alle imprese d'investimento di determinare i criteri in base ai quali i propri clienti, che si avvalgono dei servizi di investimento da esse prestati, devono essere classificati nelle tre categorie previste:

- controparti qualificate;
- clienti professionali;
- clienti al dettaglio.

Di conseguenza nella presente Policy di classificazione della clientela (di seguito la “**Policy**”) sono formalizzati i criteri adottati dalla Banca per l'inquadramento di diritto della clientela all'interno della pertinente categoria, che si fondano sull'analisi del possesso da parte del cliente di determinati requisiti di natura oggettiva, espressamente indicati dalla normativa.

La Policy riporta, inoltre, le possibili ipotesi di variazioni che possono essere operate sulla classificazione attribuita, sia nell'ipotesi di una richiesta proveniente da parte dei clienti, sia nell'ipotesi di modifica effettuata su iniziativa del Banco (ipotesi consentita solamente nel caso in cui tale variazione comporti un maggior livello di protezione per i clienti). La modifica della classificazione può riguardare un singolo prodotto/strumento finanziario o la prestazione di un singolo servizio di investimento o di una determinata operazione, oppure può interessare la classificazione attribuita in via generale al cliente.

1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione del documento

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione ed è aggiornata qualora intervengano modifiche nella normativa di riferimento ovvero alla struttura organizzativa od operativa della Banca.

Al fine di assicurare presso tutti i destinatari la conoscenza dei principi, degli indirizzi e delle procedure adottati dal Banco, la Policy e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sulla intranet aziendale.

1.3 Definizioni

Ai fini della presente Policy si intende per:

- **cliente:** persona fisica o giuridica alla quale il Banco presta servizi di investimento o servizi accessori;
- **cliente professionale:** il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari Consob e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del T.U.F.;
- **cliente al dettaglio:** il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata;

- **controparte qualificata:** il cliente a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'articolo 61, commi 1 e 2, del Regolamento Intermediari.

1.4 Contesto normativo di riferimento

In ambito europeo:

- Direttiva 2014/65/UE "*Markets in Financial Instruments Directive*" approvata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014;
- Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
- ESMA – Q&A on MiFID 2 and MiFIR investor protection topics.

In ambito nazionale:

- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successivi aggiornamenti;
- Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 236 dell'11 novembre 2011 recante definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 2-sexies, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2.0 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy ha lo scopo di rappresentare la politica di classificazione della clientela adottata dal Banco con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria.

3.0 CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

3.1 Criteri di classificazione

La normativa individua tre categorie di clienti, assegnando a ciascuna di esse diversi livelli di protezione. L'inquadramento della clientela in una delle tre categorie avviene sulla base del possesso di determinati requisiti di natura oggettiva.

In sede di apertura di rapporto con un cliente, il Banco provvede ad inquadrare lo stesso applicando i criteri di classificazione automatica previsti dal legislatore, attribuendogli dunque una determinata categoria di appartenenza.

Vengono di seguito riportati i criteri di classificazione della clientela nelle tre citate categorie.

1) Clientela professionale

Un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza

necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume.

I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio, con una gradazione al ribasso del livello di tutela e delle regole di condotta applicabili nei confronti dei clienti al dettaglio (come definiti infra).

La categoria si suddivide in clienti professionali privati e pubblici e include:

Clienti professionali privati

- i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: banche; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*); altri investitori istituzionali; agenti di cambio;
- le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti criteri requisiti dimensionali:
 - totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
 - fatturato netto: 40 000 000 EUR,
 - fondi propri: 2 000 000 EUR.
- I governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionale analoghe, fermo restando quanto in seguito precisato in materia di clienti professionali pubblici.
- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Clienti professionali pubblici di diritto

In base all'art. 2 del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2011, n. 236 (*"Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri ed identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell'Articolo 6, comma 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"*), sono altresì considerati clienti professionali pubblici per tutti i servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e gli strumenti:

- il Governo della Repubblica;
- la Banca d'Italia.

Clienti professionali pubblici su richiesta

Anche quei soggetti "pubblici" che non rientrano tra quelli individuati ai sensi dell'art. 2 del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2011, n. 236 (*quali le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'art.2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate, le unioni di comuni ed i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove pubblicato dallo statuto, dei consorzi*

per la gestione dei servizi sociali), nonché gli enti pubblici nazionali e regionali, possono richiedere al Banco di essere trattati come clienti professionali a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

- entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a euro 40.000.000;
- aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore ad euro 100.000.00 nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

2) Controparti qualificate

Le Controparti qualificate sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorché il Banco presta nei loro confronti i servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini.

La classificazione del cliente come Controparte qualificata comporta la non applicazione della quasi totalità delle disposizioni relative agli obblighi di condotta previsti in capo agli intermediari ed un'applicazione limitata delle disposizioni in tema di informativa precontrattuale. In particolare, in tali casi, il Banco non è tenuto ad osservare integralmente gli obblighi di best execution, le regole generali di condotta nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, tra cui le norme relative all'appropriatezza del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e le regole sulla gestione degli ordini, salvo alcuni aspetti limitati.

In ogni caso, nei confronti delle controparti qualificate il Banco è tenuto ad agire in modo onesto, equo e professionale e utilizzando comunicazioni chiare e non fuorvianti, tenuto conto del soggetto e della sua attività.

La categoria include:

- a. le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. Bancario, le società di cui all'articolo 18 del T.U. Bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- b. le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla Direttiva MiFID 2 e alle relative misure di esecuzione;
- c. le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.

L'attribuzione della qualifica di controparte qualificata rileva esclusivamente nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni (combinato disposto degli artt. 6, comma 2-quater, lett. d), n.ri 1,2,3 del TUF e n.ro 61 del Regolamento Intermediari).

3) Clientela al dettaglio

La categoria, all'interno della quale sono ricompresi anche comuni ed enti locali include i soggetti

che non sono clienti professionali o controparti qualificate. Tali clienti vengono individuati mediante un approccio di tipo residuale e ad essi si applica il regime ordinario di tutela stabilito dalla normativa. Alla clientela al dettaglio è riservata la massima tutela

La Clientela al dettaglio, categoria all'interno della quale sono ricompresi anche comuni ed enti locali, viene individuata mediante un approccio di tipo residuale, in quanto è rappresentata da tutti coloro che non sono clienti professionali, né controparti qualificate e ad essi si applica il regime ordinario di tutela stabilito dalla normativa.

Alla clientela al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda, in particolare, l'ampiezza delle informazioni che il Banco deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. best execution).

3.2 Modalità di classificazione

Quanto sopra premesso, il Banco, prima di prestare i servizi di investimento e mediante consegna dell'informativa precontrattuale, comunica ai clienti le seguenti informazioni:

- le caratteristiche delle varie tipologie di classificazione;
- l'eventuale diritto per gli stessi a richiedere una diversa classificazione;
- gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.

In sede di sottoscrizione del contratto per la prestazione di servizi di investimento con un nuovo cliente, il Banco classifica lo stesso come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata secondo i criteri di classificazione sopra individuati, attribuendogli una determinata categoria di appartenenza.

Il Banco acquisisce dal cliente conferma espressa di accettazione della classificazione attribuita, tramite sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di investimento e dell'informativa precontrattuale.

Il Banco acquisisce tutte le informazioni necessarie per accertare il possesso in capo al cliente dei requisiti di appartenenza ad una delle categorie di classificazione (iscrizioni in albi/elenchi, dati di bilancio, etc.) e provvede all'archiviazione e conservazione dei relativi documenti, invitando il cliente a comunicare eventuali variazioni.

4.0 VARIAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La normativa prevede determinati criteri in base ai quali i clienti devono essere inseriti automaticamente, in base alla propria natura e alle proprie caratteristiche, in una delle tre categorie sopra citate.

Il Banco informa i clienti, su un supporto durevole, dell'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e degli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.

L'assegnazione di partenza a una delle tre categorie non preclude la possibilità di classificare un cliente in modo differente rispetto a quanto fatto in sede di classificazione di prima istanza.

Tale modifica può avvenire sia su iniziativa della Banca, sia su richiesta del cliente. La variazione della classificazione può riferirsi alla prestazione di un singolo servizio di investimento o di una operazione, ad un singolo prodotto/strumento finanziario o può riferirsi al cliente in via generale.

L'appartenenza ad una categoria piuttosto che ad un'altra determina l'applicazione di regole di

condotta e di livelli di salvaguardia differenti. Il livello di protezione più elevato è applicato ai clienti al dettaglio, che rappresentano i soggetti più meritevoli di attenzioni in termini di tutela e di informativa.

Vengono di seguito formalizzate le possibili variazioni di categoria consentite dalla normativa e le modalità operative di gestione in caso di richiesta di diversa classificazione, sia da parte del cliente che su iniziativa della banca stessa.

La normativa comunitaria e nazionale consente sia passaggi di categoria che aumentano il livello di protezione e di tutela dell'investitore (**downgrading**), sia variazioni che riducono il livello di informativa e di tutela (**upgrading**).

In sintesi, vengono consentite le seguenti variazioni di classificazione:

Classificazione iniziale	Riclassificazione	Passaggio di categoria
Da clientela al dettaglio	A clientela professionale	<i>Upgrading</i>
Da clientela professionale	A controparte qualificata	<i>Upgrading</i>
Da controparte qualificata	A clientela professionale	<i>Downgrading</i>
Da cliente professionale	A cliente al dettaglio	<i>Downgrading</i>
Da controparte qualificata	A cliente al dettaglio	<i>Downgrading</i>

4.1 Upgrading da cliente al dettaglio a cliente professionale

Ai clienti classificati nella categoria al dettaglio è consentito il passaggio alla categoria dei clienti professionali privati, rinunciando ad alcune delle protezioni previste dalla normativa. Tuttavia, tale passaggio è consentito solo attraverso il superamento di condizioni molto stringenti. In linea generale, infatti, la disapplicazione delle regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita solo dopo che il Banco abbia effettuato una valutazione adeguata **della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze** del cliente, attraverso la quale possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi prestati, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Il Banco, prima di accogliere la richiesta di diversa classificazione, **accerta** che il cliente posseda i requisiti suddetti attraverso un'approfondita analisi delle caratteristiche dello stesso, basato su dati oggettivi non discrezionali. Sarà compito del cliente, pertanto, dimostrare con apposita documentazione, il rispetto dei suddetti requisiti.

Il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive dell'Unione Europea nel settore finanziario può essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e la conoscenza del cliente.

La procedura per la modifica della categoria di classificazione si articola nei seguenti passaggi:

- richiesta in forma scritta da parte del cliente (sia persona fisica che giuridica), di essere trattato come cliente professionale;
- avvertenza al cliente, attraverso una comunicazione scritta e chiara, che la nuova classificazione come cliente professionale comporta la perdita di alcune protezioni e di diritti di indennizzo;
- dichiarazione scritta del cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria

consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tale protezione.

Il Banco, prima di accettare la richiesta di passaggio di categoria, valuta l'esperienza, la competenza e le conoscenze del cliente in relazione a quei servizi/strumenti per i quali ha richiesto una diversa classificazione.

Nel corso di tale valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti criteri:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore di portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera 500.000 €;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Nel caso, invece, di un cliente al dettaglio di tipo pubblico (Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, enti pubblici nazionali e regionali), ai sensi dell'art. 3 del Decreto 236/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Banco provvede ad accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
- aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

La procedura per la modifica della categoria di classificazione si articola nei seguenti passaggi:

- il cliente di tipo pubblico deve comunicare per iscritto al Banco di essere in possesso dei requisiti previsti e che desidera essere trattato come cliente professionale;
- alla comunicazione deve essere allegata una dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un'adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario;
- il Banco avverte il cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
- il cliente dichiara per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti.

Nel caso di tali enti, la mancata applicazione delle regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata delle competenze, delle esperienze e delle conoscenze del soggetto individuato quale responsabile della gestione finanziaria, la Banca può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti,

Il Banco non si limita alla sola presa visione della documentazione consegnata e/o attestata dal cliente, ma procede ad un accertamento "fattuale" delle caratteristiche dello stesso, basato su dati

oggettivi non discrezionali. È compito del cliente, pertanto, dimostrare con apposita documentazione, il rispetto dei suddetti requisiti.

Il Banco, infine, in tutti i casi sopra descritti, dopo aver opportunamente verificato il rispetto dei requisiti descritti in precedenza, accoglie la richiesta dei clienti classificandoli nella categoria relativa alla clientela professionale.

Il Banco può rifiutare di accogliere la richiesta di *upgrading* ogniqualvolta ritenesse che il cliente non sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile o dalle procedure interne adottate, purché tale rifiuto non appaia in concreto discriminatorio o comunque palesemente lesivo degli interessi del cliente.

4.2 Upgrading da cliente professionale a controparte qualificata

Se un cliente professionale nei casi previsti dalla normativa, richiede per iscritto di essere trattato come una controparte qualificata, il Banco provvede a fornirgli un chiaro avviso scritto in merito alle conseguenze cui si espone con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbe perdere, fermo restando che ai sensi dell'art 61, comma 3, del Regolamento Intermediari nei confronti delle controparti qualificate il Banco è tenuto ad agire in modo onesto, equo e professionale e ad utilizzare comunicazioni chiare e non fuorvianti, tenuto conto della natura del soggetto e della sua attività.

Consapevole delle conseguenze, il cliente deve confermare per iscritto la richiesta di essere trattato come una controparte qualificata e di essere consapevole delle conseguenze relative alle protezioni che potrebbe perdere a seguito della richiesta.

Tale passaggio può avvenire solo se il cliente rientra nel novero dei soggetti che possono acquisire lo status di controparte qualificata, ed esclusivamente con riferimento ai servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione ordini.

4.3 Downgrading da cliente professionale a cliente al dettaglio

La classificazione come cliente professionale non pregiudica la facoltà del soggetto di chiedere, nell'ipotesi in cui ritenga di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desideri un livello più adeguato di protezione, di essere trattato come un cliente al dettaglio.

Spetta infatti ai clienti professionali informare la banca di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia il Banco constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali adotta provvedimenti appropriati.

Tale maggior livello di protezione (*downgrading*) può essere richiesto sia direttamente dal cliente, sia su iniziativa della banca, previo accordo scritto tra le parti.

In ogni caso il Banco provvede alla comunicazione della nuova classificazione attribuita al cliente.

4.4 Downgrading da controparte qualificata a cliente professionale/al dettaglio

Il motivo per cui nei rapporti tra intermediari autorizzati e controparti qualificate non si applicano

una serie di regole di condotta è rappresentato dalla presunzione che il livello di esperienza, competenza e conoscenze dei soggetti coinvolti sia tale da comprendere i rischi inerenti qualsiasi servizio/operazione, nonché dalla considerazione che le controparti siano finanziariamente in grado di sopportare i rischi compatibili con gli specifici obiettivi d'investimento prefissati. In tal senso, si lascia libertà alle parti di applicare, di comune accordo, le disposizioni che meglio tutelano gli interessi delle parti stesse.

Ciononostante, la classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale ovvero, in **via espressa**, come un cliente al dettaglio.

La stessa considerazione vale per i clienti professionali, i quali nell'ipotesi in cui ritengano di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderino un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come clienti al dettaglio.

Tale maggior livello di protezione può essere richiesto dal cliente oppure assegnato su iniziativa del Banco. Sebbene il cliente abbia il diritto di richiedere una diversa classificazione, la banca non è conseguentemente obbligata all'accettazione della stessa.

Nel caso di richiesta di *downgrading* da parte della controparte qualificata, possono esistere tre casistiche:

- se una controparte qualificata richiede un *downgrading*, la richiesta deve essere presentata per iscritto, indicando se il trattamento come cliente al dettaglio o cliente professionale si riferisce a uno o più servizi di investimento od operazioni, o a uno o più tipi di operazione o prodotto;
- se una controparte qualificata richiede un *downgrading*, senza chiedere tuttavia espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, l'impresa la tratta come un cliente professionale;
- se una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, la banca la tratta come un cliente al dettaglio, applicando le disposizioni relative alle richieste di trattamento non professionale previste dalla normativa.

In termini generali, il Banco, pur riservandosi la facoltà di rifiutare la richiesta di diversa classificazione, è orientata ad accettare tutte le istanze che attribuiscono ai clienti un maggior livello di tutela (*downgrading*), previo accordo scritto tra le parti che stabilisca le tipologie di servizi/operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come cliente al dettaglio. L'accordo scritto è obbligatorio per legge solo se la richiesta del cliente è espressamente finalizzata ad ottenere il trattamento di cliente al dettaglio. Il Banco, tuttavia, richiede che vi sia un accordo scritto aventi le medesime caratteristiche sopra citate, anche nel caso in cui si acconsenta al passaggio da controparte qualificata a cliente professionale.

In ogni caso il Banco provvede alla comunicazione della nuova classificazione attribuita al cliente.

5.0 DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE OPERATA

Lo scenario disegnato dalla normativa comunitaria e dalla corrispondente normativa nazionale di attuazione è volto a garantire una graduazione degli adempimenti in funzione del diverso tipo di clientela. Il Banco fornirà di default a tutte le tipologie di clientela lo status di cliente al dettaglio. Fermo restando il diritto dei clienti di poter richiedere minori tutele.

Il Banco si impegna a precisare, in tempo utile prima della prestazione del servizio, informazioni circa:

- **l'impresa di investimento e i suoi servizi:** verranno esplicitate tutte le informazioni generali riguardanti Il Banco e i servizi offerti alla clientela;
- **la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela:** verranno dettagliate le informazioni da dare al cliente in relazione alla detenzione da parte della banca dei suoi strumenti finanziari, nonché informazioni relative ad altri servizi detenuti dal cliente;
- **la natura e rischi degli strumenti finanziari:** verrà fornita ai clienti una descrizione sufficientemente dettagliata circa la natura e le caratteristiche del tipo specifico di strumento finanziario, nonché dei rischi ad esso connessi e l'indicazione se gli strumenti finanziari sono destinati a clienti al dettaglio o professionali;
- **i costi e gli oneri connessi,** comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell'eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti a terzi;
- **la politica in materia di conflitti d'interesse;**
- **informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini.**

Rispetto al Cliente al Dettaglio (che gode della massima tutela in materia di adeguatezza), la banca può presumere che il Cliente Professionale abbia il necessario livello di esperienza e conoscenza sui prodotti o servizi o operazioni. Resta salvo quanto specificato in precedenza con riferimento alle attività di verifica che il Banco è tenuto a svolgere prima di accogliere la richiesta per i Clienti Professionali su richiesta.

Come già indicato nel precedente paragrafo 3.1, la classificazione del Cliente come Controparte Qualificata comporta la non applicazione delle disposizioni relative agli obblighi di condotta con riferimento alla c.d. valutazione di adeguatezza.